

Autorizzazione unica ex art.12 D.lgs. 29 dicembre 2003 n.387 e nulla-osta dell'Ente Parco

Domanda: Dalla lettura dell'art.12 del D.lgs. n.387/03 emerge che la procedura autorizzativa prevede un procedimento unico e che le opere autorizzate abbiano carattere di urgenza e indifferibilità. Come si rapporta con questa procedura l'espressione del nulla-osta dell'ente parco ai sensi dell'art.13 della legge n.394/91?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): Per rispondere al quesito proposto, di notevole interesse, è necessario analizzare il disposto dei commi 1 e 3 dell'art.12 del citato D.lgs. n.387/03, che, come noto, costituisce "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

Dispone innanzitutto il comma 1 che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". Il successivo comma 3, tuttavia, precisa quanto segue "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione".

Ora, in forza del richiamo espresso, operato dal comma 3 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 al "...rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico...", non può che derivarne, come chiarito anche dalla più consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, che il procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili debba necessariamente coordinarsi con gli altri subprocedimenti intesi alla verifica della conformità dell'impianto agli interessi pubblici incisi dalla sua realizzazione quali ad esempio la procedura di VIA, come disciplinata dalle leggi statali e regionali, e con il procedimento sotteso al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente Parco.

In buona sostanza, se è indubitabile che l'introduzione, a cura dell'art. 12 comma 3 del D.lgs. n. 387 del 2003, di un luogo procedimentale di valutazione e confronto dei vari interessi pubblici incisi e/o coinvolti nella realizzazione di un impianto produttivo di energia elettrica da fonti rinnovabili, quale la apposita conferenza di servizi, costituisca mezzo di semplificazione e accelerazione delle

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretese di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

procedure, la procedura disegnata dal Legislatore delegato non esime l'interessato dall'onere di fornire i necessari apporti collaborativi e anzitutto di consentire ai vari enti invitati alla conferenza di servizi di poter formulare le proprie valutazioni in un quadro di effettiva e approfondita conoscenza di tutti gli aspetti progettuali dell'impianto stesso, che presuppone lo studio e l'approfondimento da parte dei rispettivi uffici muniti della specifica competenza tecnica (cfr. sul punto, *ex multis* TAR Puglia – BA – n.2107/07)

Si rappresenta, da ultimo, come nel caso, assai frequente, in cui gli impianti debbano essere collocati in aree ricadenti in Zone di Protezione Speciale e/o in Zone Speciali di Conservazione, ai sensi, rispettivamente, delle Direttive Uccelli ed Habitat, sarà altresì necessario, nella fattispecie nell'ambito della procedura di VIA, che venga espletata la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art.5 del DPR 8 settembre 1997 n.357 come modificato.

Pubblicato il 9 gennaio 2011

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.